

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2614

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFFRANCO, FUCCI, BERNARDO, BIANCONI, CIRACÌ, CORSARO, FABRIZIO DI STEFANO, MAROTTA, SALTAMARTINI

Istituzione delle figure professionali di operatore socio-sanitario e di assistente socio-sanitario e domiciliare

Presentata l'11 agosto 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo quanto stabilito dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la figura professionale dell'operatore socio-sanitario (OSS) ricongiunge e avvicina le figure dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) e dell'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA). In tale ambito l'OSS possiede competenze sia in ambito sociale, sia in quello sanitario. A seguito di una specifica formazione professionale, il medesimo operatore è in grado di svolgere attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorirne il benessere e l'autonomia.

Occorre evidenziare come tale figura professionale sia riconosciuta a livello nazionale in base a quanto previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, attraverso il provvedimento del 22 febbraio 2001, « Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001. La formazione è di competenza delle regioni e delle province autonome, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche nel rispetto delle disposizioni di legge in materia (decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1). Occorre

altresì precisare come la figura professionale dell'OSS svolga le sue funzioni in tutto il territorio nazionale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, del servizio sociale e del terzo settore (*non profit*). Più specificatamente tali operatori svolgono molte attività, tra le quali:

la collaborazione con altre figure professionali (infermieri, medici, tecnici sanitari) e con la famiglia al fine di soddisfare i bisogni primari della persona;

l'assistenza per l'utente nello svolgimento delle attività domestiche;

l'effettuazione di interventi igienico-sanitari;

l'agevolazione della persona e dei suoi familiari nell'accesso alle risorse e ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio;

la collaborazione con altre figure professionali per interventi di riabilitazione e in attività di socializzazione.

Nell'ambito dell'autonomia regionale in materia, è consentito modificare alcuni aspetti di accesso e formativi per diventare OSS, a condizione che l'interessato frequenti un corso di formazione professionale regionale che rilasci una qualifica riconosciuta a livello nazionale. Le attività formative vengono inoltre autorizzate annualmente dalle province e finanziate anche dal Fondo sociale europeo e da fondi regionali specifici.

I requisiti richiesti sono:

la licenza di scuola media inferiore;

il compimento del diciottesimo anno di età al momento dell'iscrizione;

l'eventuale stato di disoccupazione.

Il corso ha una durata complessiva di 1.000 ore e la frequenza è ritenuta obbligatoria. Possono accedervi, previo superamento di una prova di ammissione, i cittadini italiani e stranieri. Si ritiene possibile conseguire la qualifica anche attraverso la frequenza di tre moduli consecutivi, mentre la qualifica viene ri-

lasciata solo a conclusione dell'intero ciclo. Le materie di insegnamento sono di natura sia teorica che pratica. L'obiettivo consiste nel formare una professionalità polivalente che consenta all'operatore di destreggiarsi con sicurezza nelle diverse situazioni che dovrà in seguito affrontare. Egli potrà, pertanto, svolgere la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali; in ambiente ospedaliero e a domicilio dell'utente, oppure con mansioni di assistenza diretta alla persona, aiuto domestico e alberghiero, interventi igienico-sanitari e di carattere sociale.

Al termine del corso gli allievi sono sottoposti a una prova teorica e a una pratica. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale. Le regioni organizzano, infatti, corsi di riqualificazione per coloro che già operano in questo campo senza possedere l'attestato di qualifica, per gli operatori in possesso di qualifica ADEST, per gli operatori con qualifica OTA e per gli ausiliari specializzati. Gli operatori in possesso di entrambe le qualifiche (ADEST e OTA) possono, al contrario, accedere direttamente all'esame finale del corso per OSS.

Negli ultimi anni l'inserimento dell'OSS nel mondo del lavoro, e in particolare nei contesti di assistenza sanitaria e sociale del nostro Paese, ha fatto emergere diverse problematiche e specifiche lacune di diversa natura. Il fabbisogno formativo non è bilanciato con il fabbisogno occupazionale e la formazione in molte regioni è stata affidata a privati che hanno effettuato corsi a pagamento e inflazionato il mercato nella regione e fuori della regione, creando problemi occupazionali. Per quanto riguarda la figura dell'OSS dal punto di vista giuridico, occorre rilevare come non ci sia univocità sul territorio nazionale, in quanto le sue funzioni sono spesso interpretate alla «bisogna», nella regione in cui prestano la loro attività, favorendo così disuguaglianze di trattamento tra località geografica e tra aziende

anche della stessa regione. La formazione, inoltre, è spesso variabile nei contenuti e nella durata, il progetto formativo subisce variazioni a cura dell'ente promotore e in funzione della legislazione regionale vigente sull'argomento.

Le funzioni dell'OSS sono oggi diverse e fortemente integrate con l'*équipe* sanitaria e socio-assistenziale, tanto da richiedere un maggior riconoscimento dei ruoli e delle competenze professionali oggi svolte. Attualmente la carriera dell'OSS tende a svilupparsi verso un'altra figura, il cosiddetto « OSS specializzato » (figura prevista in un altro accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 16 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003) che peraltro ancora oggi non viene formata né richiesta in molte regioni che tuttavia hanno firmato l'accordo.

Quanto all'aggiornamento professionale, a differenza di altre figure professionali oggi impegnate nell'ambito socio-sanitario, per gli OSS non è previsto alcun accesso specifico all'aggiornamento professionale la cui esigenza invece, per le competenze tecniche specialistiche dell'attività svolta, è fortemente sentita dagli operatori. Per dare risposta alle aspettative degli OSS, che attualmente sono più di 200.000, sono nati molti movimenti categoriali e particolare è l'attenzione delle organizzazioni sindacali, tanto che oggi si rende cogente e opportuna la necessità di un intervento da parte del Parlamento.

La presente proposta di legge, pertanto, intende riproporre le identiche disposizioni già contenute all'interno di un dise-

gno di legge presentato al Senato, nella scorsa legislatura, affinché nell'alveo dell'autonomia delle regioni si possa consolidare un ruolo giuridico unico nazionale e un percorso formativo unico e professionalizzante per queste figure professionali. Collocare queste figure professionali nell'area sanitaria, identificare i contesti operativi in cui questi operatori svolgono la loro attività prevalente (ovvero nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale, negli istituti pubblici e privati, *profit* e *non profit* e nei comuni e nei loro consorzi), oltre che consentire l'opportunità di collaborazione con altre figure professionali nel campo dell'educazione alla salute, dell'epidemiologia e della prevenzione primaria, può garantire l'accesso all'obbligo della formazione continua in medicina e definire percorsi di equipollenza con le attuali figure e la riqualificazione definitiva di tutto il personale in possesso di titoli ad esaurimento.

In definitiva, proprio per favorire le esigenze e la giusta aspettativa di carriera di questi operatori, nonché le mutate esigenze professionali, e omogeneizzare definitivamente un quadro complessivo già esistente, la presente proposta di legge intende tracciare un'univoca posizione giuridica per gli OSS nonché, come in precedenza richiamato, l'istituzione di una nuova figura professionale: rappresentando la sintesi delle competenze degli OSS, attualmente sempre più coinvolti in articolate funzioni nell'ambito sociale e domiciliare oltre che sanitario, si istituisce la nuova figura dell'assistente socio-sanitario domiciliare (ASD).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge istituisce la figura professionale dell'operatore socio-sanitario, come individuato dall'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in data 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001, di seguito denominato « OSS », nonché la figura professionale dell'assistente socio-sanitario e domiciliare, di seguito denominato « ASD ».

2. L'OSS e l'ASD possono operare presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale, negli istituti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, nei comuni e nei loro consorzi.

3. L'ASD svolge la propria attività nel campo dell'educazione alla salute, dell'epidemiologia e della prevenzione primaria, insieme alle altre figure professionali.

ART. 2.

(Formazione e profilo professionale dell'ASD).

1. La formazione professionale dell'ASD è demandata alle regioni, tenendo conto di quanto già previsto per l'OSS.

2. Con apposito accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti il profilo professionale dell'ASD e il relativo percorso formativo, tenendo conto di quanto già previsto per l'OSS dall'accordo citato al comma 1 dell'articolo 1.

ART. 3.

(Formazione continua dell'OSS e dell'ASD).

1. L'OSS e l'ASD sono soggetti al programma di formazione continua e dei crediti previsti dal sistema dell'educazione continua in medicina (ECM).

ART. 4.

(Equiparazione).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la figura professionale dell'ASD è equiparata a quella dell'OSS abilitato alla disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1. Il primo anno di formazione obbligatoria è dedicato all'allineamento formativo delle competenze professionali dell'ASD e dell'OSS abilitato alla disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria.

ART. 5.

(Riqualificazione degli OTA, OSA e ADEST in OSS).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riqualificazione delle figure professionali dell'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), dell'operatore socio-assistenziale (OSA) e dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) adeguandole a quella dell'OSS.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0026370